



COMUNE DI BRANDIZZO
Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO
SPESE DI RAPPRESENTANZA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 16.3.2020

Pubblicato all'Albo Informatico dal 20.3.2020 al 4.4.2020

Esecutivo dal 30.3.2020

SOMMARIO

Art. 1 - Finalità del Regolamento	1
Art. 2 - Definizione di spesa di rappresentanza	1
Art. 3 - Requisiti di legittimità.....	1
Art. 4 - Spese ammissibili.....	1
Art. 5 - Casi di non ammissibilità delle spese	2
Art. 6 - Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza	3
Art. 7 - Assunzione di impegno di spesa ed obbligo di motivazione.....	3
Art. 8 - Rendicontazione e pubblicità	3
Art. 9 - Entrata in vigore.....	3

Art. 1 - Finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito sostenere da parte dell'Amministrazione Comunale spese di rappresentanza, e per relazioni pubbliche, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile conseguente.
2. La disciplina dettata dal presente regolamento è volta ad assicurare, in relazione a tali spese, la massima trasparenza e conoscibilità, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed economicità, in coerenza con il prestigio del Comune di Brandizzo e con la necessità di promuovere, nei confronti della cittadinanza, i valori connessi alle Istituzioni e all'ordinamento democratico.

Art. 2 - Definizione di spesa di rappresentanza

1. Per spese di rappresentanza si intendono le spese, non riconducibili ai normali rapporti istituzionali e di servizio, che assolvono ad una funzione rappresentativa dell'Ente verso l'esterno, nel senso che hanno lo scopo di mantenere ed accrescere verso l'esterno il prestigio dell'Ente, valorizzandone il ruolo e la funzione di soggetto rappresentativo della comunità amministrata.

Art. 3 - Requisiti di legittimità

1. Sono requisiti di legittimità delle spese di rappresentanza:
 - a) Lo scopo promozionale: sono legittime le spese effettuate allo scopo di promuovere l'immagine o l'azione e/o l'attività dell'Amministrazione comunale;
 - b) La stretta connessione ai fini istituzionali dell'Ente: le spese di rappresentanza possono essere ritenute lecite solo se siano rigorosamente giustificate e documentate con l'esposizione, caso per caso, dell'interesse istituzionale perseguito, del rapporto esistente tra l'attività dell'Ente e la spesa, della qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione della spesa stessa;
 - c) La congruità e la sobrietà della spesa concretamente sostenuta: le spese di rappresentanza devono essere congrue rispetto alle finalità per le quali sono sostenute, all'evento eventualmente organizzato ed ai valori di mercato;
 - d) La sobrietà deve essere valutata facendo riferimento alle dimensioni territoriali, alle caratteristiche e/o vocazione istituzionale del Comune di Brandizzo nonché a vincoli di bilancio;
 - e) Ufficialità della spesa: è necessario che le spese oggetto del presente Regolamento siano destinate a finanziare manifestazioni ufficiali, idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini. In particolare sono riconducibili alla funzione di rappresentanza le attività tenute in occasione di incontri ufficiali con personalità o rappresentanti di altre Istituzioni o Enti di rilievo sociale ed economico ovvero in concomitanza di eventi la cui importanza sia tale da far emergere l'esigenza di valorizzare la qualità e specificità del territorio, ovvero l'immagine pubblica dell'Ente e il suo ruolo;
 - f) Eccezionalità della spesa: le spese in argomento devono avere carattere eccezionale rispetto all'ordinaria attività amministrativa di spesa;
 - g) Riconducibilità della spesa agli organi di vertice dell'Amministrazione: le spese di rappresentanza possono essere ritenute legittime solo se effettuate dagli organi rappresentativi dell'Ente aventi titolo ad impegnare all'esterno il nome e l'immagine del Comune di Brandizzo;
 - h) Rappresentatività del destinatario della spesa di rappresentanza: le spese disciplinate dal presente regolamento, ove destinate ad altre Istituzioni o Enti, devono essere eseguite in favore di soggetti esterni particolarmente qualificati ossia rappresentativi dell'Ente al quale appartengono.

Art. 4 - Spese ammissibili

1. Nell'ambito della definizione di cui all'art. 2 nonché dei requisiti di legittimità indicati nell'art. 3 del presente regolamento, sono in particolare considerate spese di rappresentanza ammissibili quelle relative alle seguenti iniziative:

- a) ospitalità offerta in occasione di visite di autorità e personalità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva;
- b) omaggi floreali e altri doni - ricordo in favore delle autorità e degli ospiti di cui alla precedente lettera a);
- c) colazioni di lavoro e consumazioni varie giustificate con motivazioni di interesse pubblico con ospiti che rivestono cariche ufficiali (Prefetto, Questore, Presidente e Assessori Regionali e/o Provinciali, Sindaci e/o Assessori e Consiglieri di altri Comuni etc...);
- d) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, rinfreschi, ecc., in occasione di cerimonie, di inaugurazioni, manifestazioni o eventi di varia natura promossi dall'Ente, alle quali partecipino le predette personalità, in occasione di rapporti ufficiali tra Organi del Comune ed Organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), sempre che le spese stesse non siano comprese nei piani finanziari che promuovono dette iniziative;
- e) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, coppe, ecc...) quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra gli Organi del Comune ed Organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiane o straniere), anche in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del Comune;
- f) acquisto ed invio di biglietti augurali in occasione di nomine o particolari ricorrenze indirizzati ad autorità o a singoli cittadini (se rivolti a quest'ultima categoria di destinatari purché nel rispetto di un criterio di ragionevolezza, ad esempio per formulare gli auguri ai centenari);
- g) onoranze funebri/commemorative, partecipazione a festività religiose (invio di telegrammi e/o pubblicazione di necrologio, omaggi floreali, corone di alloro, presenza del Gonfalone alla cerimonia) in occasione di ricorrenze ufficiali a livello locale, nazionale, internazionale, del decesso di autorità e cittadini emeriti;
- h) doni-ricordo/ omaggi simbolici da consegnare agli sposi uniti in matrimonio civile, per cittadinanze onorarie e a cittadini residenti che compiono 100 anni;
- i) spese per gemellaggi, purché queste ultime siano fondate sulla concreta e obiettiva esigenza, per l'Ente, di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti esterni, nonché di mantenere e accrescere il proprio ruolo istituzionale e promuovere il proprio territorio anche a livello culturale, sportivo, turistico, industriale e agricolo. Nello specifico, le spese per gemellaggi, benché ammissibili, per ritenersi pienamente legittime devono essere giustificate dalla:
 - o stretta correlazione con le finalità istituzionali;
 - o sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'Ente per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali;
 - o rigorosa motivazione circa lo specifico interesse istituzionale perseguito;
 - o dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'Ente e la spesa erogata;
 - o qualificazione del soggetto destinatario della spesa e dalla rispondenza a criteri di ragionevolezza e congruità rispetto ai fini.

Art. 5 - Casi di non ammissibilità delle spese

1. Non vengono classificate come spese di rappresentanza:
 - a) gli atti di mera liberalità;
 - b) le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
 - c) l'acquisto di generi di conforto, diversi dall'acqua, in occasione di riunioni della Giunta o del Consiglio Comunale o di altre riunioni di tipo politico, amministrativo o tecnico ivi comprese le conferenze dei servizi;
 - d) colazioni e/o cene interessanti esclusivamente soggetti appartenenti all'Amministrazione compresi rappresentanti dell'Ente presso Enti aziende o Istituzioni;
 - e) omaggi ad Amministratori o dipendenti;
 - f) ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell'Ente o di soggetti legati all'Ente da rapporti di tipo professionale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni, ...);
 - g) spese, in generale, che esibiscano una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non abbiano i requisiti di legittimità indicati al precedente art. 3.
 - h) spese per allestimenti (comprensivi di affitto locali, montaggio palchi, impianti audio-video ecc), addobbi floreali, stampa di manifesti e volantini, servizi fotografici ecc..., sostenute in occasione di spettacoli culturali, eventi sociali e sportivi organizzati per mezzo delle associazioni del territorio, in quanto spese sostenute nell'ambito delle attività che le stesse associazioni svolgono sul territorio in via di sussidiarietà

per il Comune;

- i) le spese per telegrammi di condoglianze e necrologi in favore di dipendenti, ex dipendenti, amministratori, ex amministratori dell'Ente, o delle loro famiglie;
- j) le spese per manifesti, in occasione di ricorrenze nazionali, in quanto da ricomprendere nell'ambito delle spese di pubblicità.

Art. 6 - Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza

1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente, previa verifica della disponibilità di bilancio e dell'assunzione dell'impegno di spesa ai sensi e per gli effetti del successivo art.7, i seguenti soggetti:
 - Sindaco;
 - Vice Sindaco;
 - Presidente del Consiglio comunale, se nominato;
 - Assessori e/o Consiglieri comunali nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 7 - Assunzione di impegno di spesa ed obbligo di motivazione

1. Tutte le spese di cui al presente regolamento sono effettuate nei limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione e dettagliati nel Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta Comunale. Per tali spese possono eccezionalmente essere attivate le procedure economiche disciplinate dalle disposizioni adottate dal Comune di Brandizzo.
2. Ciascun Responsabile di Area/Settore, nell'ambito delle proprie competenze, adotterà gli opportuni provvedimenti di spesa previa verifica della coerenza con i contenuti del presente regolamento e con le disponibilità di bilancio.
3. I provvedimenti di spesa dovranno riportare esplicitamente il riferimento al presente regolamento e la natura di "rappresentanza" delle spese attivate.
4. Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente Regolamento necessita di adeguata, specifica e puntuale motivazione, con particolare riferimento agli scopi di pubblico interesse perseguiti, al nesso con i fini istituzionali e alla necessità da parte dell'Ente di un'attività di proiezione verso l'esterno.

Art. 8 - Rendicontazione e pubblicità

1. Le spese di rappresentanza sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono elencate in apposito prospetto redatto sulla base dello schema tipo approvato in conformità al disposto di cui all'art. 16, comma 26, del Decreto Legge 13.08.2011 n. 138, convertito nella Legge 14.09.2011 n. 148, ed al D.M. 23/01/2012, ed allegato al rendiconto della gestione. Tale prospetto è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'Ente Locale nella sezione "Amministrazione Trasparente", a cura del competente responsabile.

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.
2. Il presente Regolamento abroga ogni altra precedente incompatibile disposizione regolamentare.